

Rubrica

Cimiteri particolari pre-esistenti (Parte I)

di Sereno Scolaro

Il contesto

Nel Capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rubricato "*Sepolcri privati fuori dai cimiteri*", l'art. 104 conclude (comma 4) con la previsione:

"4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale."

Il Capo XXI, in questa norma, posta qui quasi in modo incidentale (ma è un'apparenza), considera i "sepolcri privati", fuori dai cimiteri, ed in esso è compreso anche l'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che costituisce l'attuazione, in sede regolamentare, delle disposizioni dell'art. 341 T.U.L.L.SS., approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale, a sua volta, "segue" logicamente, oltre che nella collocazione sistematica, l'art. 340 del medesimo T.U.L.L.SS., con cui è affermato il principio della sepoltura dei cadaveri nei cimiteri, norma che, non solo è sanzionata, ma altresì corredata da disposizione che importa il ripristino della situazione eventualmente violata attraverso la specificazione attorno al fatto che l'onere per trasportare il cadavere, eventualmente non sepolto in cimitero, nel cimitero sia a carico del contravventore ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dal fatto che le spese per il trasporto del cadavere nel cimitero siano poste a carico del contravventore si deduce che in presenza di questa fattispecie debba esservi, quando venga rilevata, comunque il trasporto del cadavere nel cimitero o, altrimenti, che non possa essere lasciato nel sito, venendo in tal modo riportata la situazione a quella che dovrebbe esservi stata originariamente, al momento della sepoltura, con ciò ripristinandosi l'osservanza della disposizione dell'art. 340 T.U.L.L.SS., il quale assume, in questo modo, natura di disposizione non derogabile (e la stessa previsione del successivo art. 341 non può essere considerata come una deroga, quanto piuttosto un'eccezione o, meglio, un privilegio (tanto che all'ipotesi dell'art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 fa riferimento la locuzione la locuzione, di fonte consuetudinaria, ma di larga diffusione e condivisione, di "tumulazione privilegiata") correlato a speciali onoranze, le quali, per inciso, am-

La rubrica del Capo XXI considera i sepolcri privati fuori dai cimiteri e si pone in relazione, evidentemente, con la rubrica del Capo XVIII che si riferisce ai "Sepolcri privati nei cimiteri", cosa che consente di approntare quale sia l'istituto che è così approntato, quello dei sepolcri privati, risultando, per certi versi, secondaria, tutto sommato, la questione della loro collocazione, cioè se siano dentro o fuori dai cimiteri. L'intero complesso delle disposizioni del Capo XVIII, ma, in particolare, l'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che non può mancare di essere posto in relazione con il precedente art. 59) disegna un quadro per cui i sepolcri privati altro non siano che ogni tipologia di "allocazione" cimiteriale diversa dall'inumazione in campo comune ⁽²⁾, sia considerandosi come i comuni abbiano in materia cimiteriale unicamente obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema d'inumazione, dimensionato secondo i criteri stabiliti

mettono solo la pratica funeraria della tumulazione, essendone esclusa la pratica funeraria considerata dal complesso normativo che regola la materia, anche, di fatto molto sia mutato nella percezione collettiva, tuttora come pratica normale di sepoltura, cioè l'inumazione), tanto che quando violata deve essere riportata alla situazione quale doveva averci, cioè importa l'osservanza, comunque, dell'obbligo della sepoltura nei cadaveri nei cimiteri. + Quando si sia in presenza di una norma considerata dall'ordinamento giuridico come non derogabile, essa è qualificabile come norma avente rilevanza di ordine pubblico, che può distinguersi in ordine pubblico interno (come è nel caso) ed in ordine pubblico internazionale. La natura non derogabile di una norma non è data dalla presenza di una sanzione per l'evenienza di una sua violazione, sanzione che qualifica la norma solo in termini di *norma perfaecta* (se la violazione mancasse di sanzione, si parlerebbe di *norma minus quam perfaecta*), ma richiede che essa sia corredata da altra disposizione che porta a ripristinare, a rimettere ad osservanza la norma violata.

⁽²⁾ Vi rientrano tutte le forme di tumulazione, tanto in sepolcri di famiglia, che individuali (loculi, colombari o altre denominazioni), le cellette ossario, le nicchie cinerarie, le eventuali sepolture ad inumazione diverse da quelle nel campo ad inumazione comune ed ogni altra, eventuale, sistemazione, allocazione nei cimiteri.

dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, criteri che, oltretutto, riguardano la superficie netta destinabile alle fosse ad inumazione, e con la esclusione di tutte le aree considerate dall'immediatamente successivo art. 59, tra cui quelle per ... sepolture private ⁽³⁾. Non solo, ma l'ipotesi rientrante nelle previsioni del Capo XVIII ha natura del tutto ed assolutamente facoltativa e ad essa può, eventualmente e sempre che il comune lo ritenga, farsi ricorso unicamente a condizione che con essa non si determini pregiudizio per la disponibilità, in termini di sufficienza (il che qualifica il c.d. "fabbisogno cimiteriale" unicamente come riferibile alla sepoltura considerata dal sistema cimiteriale italiano come "normale", cioè l'inumazione in campo comune), di aree destinate all'inumazione in campo comune. Infatti, l'inumazione in campo comune costituisce sempre, anche nei mutati costumi ⁽⁴⁾, la pratica funeraria o, se lo si voglia, la forma di sepoltura destinata alla generalità delle persone appartenenti alla comunità locale, con la conseguenza che ogni forma o modalità di sepoltura in cui sia presente un utilizzo a titolo individuale (o familiare o simili), o, meglio, distinto da quello dell'intera comunità, assume la natura e qualificazione di privato, particolare ⁽⁵⁾. Forse, non guasterebbe ricordare come, ad esempio, l'art. 59 r.d. 6 settembre 1874, n. 2120 prevedesse come, nello spazio destinato a cimitero non fosse compresa quella estensione che il municipio poteva, facoltativamente, destinare per le sepolture private, o riserbare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese. Per inciso, la pratica funeraria della tumulazione ha, sempre, avuto, come ha tuttora, connotazione esclusivamente di sepoltura privata (fin a partire, quanto meno, dall'art. 76 r.d. 8 giugno 1865, n. 2322). In altre parole, il sepolcro privato presenta la caratteristica di un utilizzo *uti singuli*, in quanto distinto con la funzione cimiteriale rivolta all'intera comunità locale. Si potrebbe fare l'esempio della strada o di un marciapiede il cui utilizzo ha luogo

dall'insieme delle persone, in modo indistinto, e sulla quale può anche, sostanzialmente eccezionalmente, aversi un uso *uti singuli*, come nel caso dell'accesso carraio o del locale pubblico che chieda l'occupazione di suolo pubblico per porvi tavoli di servizio, generandosi così un'utilità (principalmente nel senso di uso), privata appunto, che incide, limita, condizione (indifferentemente da quanto) la fruizione da parte del pubblico, indistintamente in favore di un soggetto o di un numero limitato di soggetti (anziché dell'intera collettività, vista come comunità).

Una volta così definito l'istituto del sepolcro privato, può passarsi alla sua collocazione, cioè a considerare se esso sia dentro o fuori dal cimitero, affrontando qui solo questo aspetto. Il Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 considera le condizioni per la costruzione di cappelle private, oltretutto gentilizie, cioè di famiglia, per effetto delle disposizioni in equivoche dell'art. 104, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ⁽⁶⁾, con alcune condizioni e presupposti che pongono in una luce del tutto particolare questi sepolcri privati fuori dai cimiteri. Si pensi ai vincoli che devono essere imposti, come pre-condizione per domandare l'autorizzazione alla loro costruzione e che sostituiscono, altresì, condizione ineliminabile per il rilascio della relativa autorizzazione, nonché agli effetti che si determinano nell'eventualità che questi vincoli, o anche uno solo di essi, venga meno ⁽⁷⁾. Tuttavia l'art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non considera solo le cappelle private costruite fuori dai cimiteri se ed in quanto pre-esistenti al T.U.L.L.SS., approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (il che potrebbe anche essere considerato come una norma c.d. di chiusura di presa d'atto di situazioni sorte precedentemente, talora anche con origini potenzialmente molto lontane nel tempo o in epoche cui sussistevano normative, in parte o molto, differenti, non senza trascurare origini pre-Unitarie), ma, altresì, i *cimiteri particolari pre-esistenti* all'entrata in vigore del medesimo T.U.L.L.SS. Non appare molto importante la definizione della data di entrata in vigore del T.U.L.L.SS., dal momento che i "tempi dei cimiteri" non si misurano a giorni, ma pur tuttavia essa è individuabile nel 24 agosto 1934.

Tipologie di cimiteri particolari pre-esistenti

Se la questione della pre-esistenza all'entrata in vigore del T.U.L.L.SS. risulta, in sé poco rilevante, costituendo un mero fattore cronologico, merita di essere definita la portata, il significato di cimiteri particolari, tanto più che, al suo interno, possono rinvenirsi una plu-

⁽³⁾ Obbligo a cui consegue un secondo obbligo, quello posto dall'art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

⁽⁴⁾ Ovviamente nessuno ignora come l'evoluzione dei costumi, specie in termini di ricorso alle diverse pratiche funerarie, abbia prodotto diffusa percezione che tenda a considerare come se fossero normali, dal punto di vista delle norme, pratiche diverse dall'inumazione in campo comune, magari anche dilatando tale percezione diffusa a coinvolgere pratiche funerarie quali la tumulazione nella percezione, appunto, della loro diffusione e, in quanto diffuse, come se fossero anche queste, e la relativa disponibilità di posti di sepoltura con questo sistema, una sorta di esigenza primaria in ambito cimiteriale, se non, perfino, una sorta di obbligo per i comuni ad assicurarne la disponibilità, spesso giungendo a deformare la concessione (ma si dovrebbe dire, percezione) dell'istituto del fabbisogno cimiteriale, come se esso potesse essere un fabbisogno ... privato (leggi: di sepolcri privati).

⁽⁵⁾ Non appaia casuale che qui siano utilizzate, in prossimità tra loro, queste due parole, *privato* e *particolare*, essendo stato ciò del tutto intenzionale.

⁽⁶⁾ Da che consegue che tale istituto non possa proprio sussistere in relazione ad enti o ad altri organismi o soggetti diversi dalle famiglie.

⁽⁷⁾ Aspetti in parte già precedentemente affrontati in *I sepolcri privati fuori dai cimiteri: istituto rarefatto, ma significativo*, in I SERVIZI FUNERARI, n. 2, aprile-giugno 2005, cui si rinvia.

ralità di tipologie (incluse situazioni nelle quali il cimitero particolare sia circumcluso dal cimitero (chiamiamolo, per semplicità anche se non del tutto sempre propriamente: comunale), magari tanto da non essere sempre distinguibile la particolarità. Non sembri ciò un contro senso, un ossimoro, magari superficialmente considerando solo l'aspetto, topografico, della previsione della rubrica del Capo XXI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 con la sua indicazione del ... fuori dai cimiteri).

Il cimitero è in sé stesso, almeno a partire dalla legislazione post-Unitaria, una struttura, un impianto, un'area destinata alla comunità locale, nella sua globalità, nella sua interezza (e di cui il comune – inteso qui come ente, come amministrazione comunale – è il rappresentante esponenziale e, se si vuole, l'amministratore della comunità), con la conseguenza che assume il carattere di cimitero particolare quello che è destinato ad assolvere alla funzione cimiteriale per persone per i quali sussista una qualificazione diversa, appunto ... particolare, nel senso che la qualificazione supera, quando non rende irrilevante, l'appartenenza alla comunità locale. Infatti, la particolarità può essere tale da sussistere anche se vi sia appartenenza ad una comunità locale e, anzi, molto spesso questa situazione sussiste dato che in ogni caso le persone hanno una qualche appartenenza di questo tipo.

I cimiteri frazionali

Una tipologia di cimitero particolare è individuabile in quei cimiteri che siano a servizio di una frazione o specifica area del comune, quanto meno quando la sepoltura in essi sia riservata⁽⁸⁾ alle persone che appartengano alla frazione (anche se si può individuare come gli appartenenti alla frazione, definiti quali frazionisti nel linguaggio amministrativo, appartengano, anche, al comune (Il fatto che le frazioni potessero costituire, come storicamente ben poteva essere, "soggetti", per così dire, anche con interessi differenti, distinti, particolari (appunto) rispetto al comune nella sua interezza trovava codificazione, nelle disposizioni che prevedevano, limitatamente ai comuni minori, la rappresentanza separata, nei consigli comunali, delle stesse, compresa l'elezione separata, con liste elettorali di frazione⁽⁹⁾), dove la separazione della rappresentanza costituiva segno distintivo, in qualche modo di separazione. Oltretutto, la presenza di cimiteri frazionali (cioè riservati e non semplicemente tendenzialmente destinati ad accogliere gli abitanti della frazio-

ne, come criterio in qualche modo organizzativo, per così dire) poteva aver trovato origine dal fatto che i frazionisti, a suo tempo, avessero provveduto alla costruzione e all'esercizio del cimitero, spesso a proprie spese, secondo principi *ante litteram* che oggi potrebbero essere riferibili al principio di sussidiarietà. Infatti, sia nel sec. XIX sia nei primissimi decenni del sec. XX non sono mancate situazioni in cui i frazionisti assumevano, spesso concordandole con il comune, iniziative di realizzazione di quelle che oggi chiameremmo opere pubbliche, assumendo a proprio onere tali realizzazioni, che potevano riguardare la realizzazione di strade, di ponti o altre strutture, inclusi i cimiteri, ma anche, con minore frequenza, assumevano la gestione di quanto oggi chiameremmo servizi⁽¹⁰⁾. Cimiteri frazionali sorti in queste epoche sono variamente presenti, anche se non mancavano, quanto meno a partire dal 1874, casi in cui il prefetto, allora competente ad autorizzare la costruzione dei cimiteri, quali essi fossero, autorizzando la costruzione del cimitero⁽¹¹⁾ da parte dei frazionisti, prevedesse che, realizzata la sua costruzione, il cimitero divenisse comunale, con la conseguenza che, in tali casi, non si aveva il sorgere di un cimitero particolare, ma di un cimitero comunale, anche se la sua costruzione era stata autorizzata avvenire da parte dei frazionisti.

I cimiteri di enti e sodalizi

Altra tipologia di cimiteri particolari riguarda i cimiteri realizzati da particolari aggregazioni⁽¹²⁾ di persone, connotate da caratteristiche di vario ordine in termini di fattori aggreganti. Ne possono essere esempi, enti, talora (nel passato) anche non sempre aventi personalità giuridica, come i comitati, le compagnie, le con-

⁽¹⁰⁾ Esempio, quanto l'istruzione elementare era competenza dei comuni e il comune non avesse risorse per pagare il maestro di scuola per la frazione, potevano esservi frazioni che assumevano in proprio il pagamento del "maestro di scuola", allo scopo di evitare che i fanciulli dovessero recarsi nella scuola "comunale", spesso lontana e/o raggiungibile attraverso sentieri spesso non sempre pervi, specie nella stagione invernale, per non dire del possibile isolamento di frazioni montane nel periodo invernale, talora considerandosi come al riscaldamento provvedessero gli stessi fanciulli con il conferimento di pezzi di legna, portata da casa, da utilizzare a tal fine.

⁽¹¹⁾ E l'autorizzazione alla costruzione del cimitero di frazione non mancava mai di prescrivere anche la costruzione della strada per accedere al cimitero stesso, da eseguirsi sempre ad onere e cura dei frazionisti e destinata a rimanere strada privata (o, oggi, vicinale (art. 2, comma 6, lett. D, secondo periodo, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., segnalando come in questa norma la parola "vicinali" sia non casualmente virgolettata)) con la conseguenza che gli oneri del mantenimento della strada, nonché la responsabilità civile derivante, rimanesse in capo ai frazionisti.

⁽¹²⁾ Qui si ricorre, volutamente, ad un'espressione del tutto generica.

⁽⁸⁾ Costituisce "riserva" la situazione per la quale un determinato soggetto, che si trovi in una data posizione giuridica ha, per questo motivo, titolo e, contemporaneamente, ne sia escluso ogni soggetto che non si trovi in tale posizione giuridica.

⁽⁹⁾ Artt. 11 e 29 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disposizioni abrogate solo a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 marzo 1993, n. 81 (art. 34).

fraternite, le c.d. misericordie, le università⁽¹³⁾, le regole, le comunità, le comunanze, ecc. (le denominazioni possono essere ben differenti a seconda delle aree geografiche e, frequentemente, risentono, dal punto di vista cimiteriale, della regolazione pre-Unitaria). Può essere importante evidenziare come, nel passato, la questione della personalità giuridica (e, soprattutto, della personalità giuridica ad effetti civili) avesse peso ben minore di quanto non ne abbia attualmente. Infatti, se attualmente il possesso della personalità giuridica (agli effetti civili) sia pre-condizione per l'instaurazione, ma anche per la sussistenza quando già instaurato, di un rapporto giuridico "cimiteriale" (quale è la concessione cimiteriale), al punto che, in difetto, si è in presenza di radicale quanto insanabile nullità di ogni rapporto giuridico, non altrettanto poteva dirsi nel passato, nel passato potevano anche aversi livelli meno netti di regolazione. Forse potrebbe essere opportuna ricordare la L. 17 luglio 1890, n. 6972, abrogata del tutto⁽¹⁴⁾ solo recentemente, rispetto alla data di sua emanazione, dall'art. 21 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, di regolazione, anche, delle c.d. II.PP.AA.BB., con la quale sono state regolate "istituzioni", prescindendo totalmente dalla loro natura di soggetti di diritto privato (l'evoluzione normativa successiva, in particolare a partire dalla L. 22 luglio 1975, n. 382 e disposizioni di essa attuative di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616⁽¹⁵⁾), hanno previsto

(13) Qui non nel senso moderno di istituti di alta istruzione, ma nel senso storico di comunità specifiche come si ha nel caso delle università agrarie, specie in relazione a beni di uso civico o demaniali.

Merita di essere ricordato, poiché spesso ciò viene sottovalutato, come non sia corretto argomentare che il "demanio" appartenga al comune (o allo stato o alla provincia (per le regioni, l'art. 119, comma 4 Cost., nel testo originario, prevedeva che potessero avere un proprio demanio, solo che, con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, la norma è stata radicalmente mutata prevedendo ora solo in capo a loro la titolarità di un patrimonio)), cioè non sia il comune ad essere "proprietario" dei beni demaniali (se lo fosse, potrebbe anche alienarli, esercitando i diritti connessi alla proprietà ex art. 832 c.c., il che contrasta con l'inalienabilità, la non usucapibilità, ecc. propria, e caratterizzante, dei beni demaniali, tanto che per giungere ad una alienazione, è necessario, e preventivamente, procedere alla c.d. "sdemanializzazione"), ma il bene demaniale appartiene, in modo indiviso e promiscuo, alla comunità locale la quale ha come ente esponentiale, come "amministratore" il comune (il riferimento è sempre al comune avendo in mente il tema cimiteriale), potendosi anche considerare come questo, nell'assolvimento di tali poteri di gestione o di amministrazione, non possa che far prevalere gli interessi comunitari, anche quando contrastino eventualmente (e talora avviene) con gli interessi stessi del comune in quanto ente. Non è fuori luogo, anzi è del tutto pertinente, l'analogia con i comitati per la gestione separata dei beni di uso civico.

(14) Oltretutto, non è neppure proprio detto che sia stata totalmente abrogata se si vada a vedere il testo della norma con cui è stata disposta l'abrogazione.

(15) Disposizioni che, fatte le debite e necessarie differenze, per certi versi (a costo di peccare di grossolanità) ricorda molto da

l'assunzione di personalità giuridica di diritto privato da parte di queste, tanto che alcune, attraverso ulteriori trasformazioni, hanno oggi la forma della società di capitali ...) o di diritto pubblico e, quando precedentemente di diritto privato, dall'eventuale connotazione di enti magari originariamente ecclesiastici o "collaterali" all'ambiente ecclesiastico, secondo una logica di "ingerenza", che allora (ma anche di seguito) veniva espressamente qualificata come tale dallo stesso legislatore, senza ipocrisie di sorta. Con quella legge sono state sottoposte ad una particolare legislazione tutta una serie di attività, di organizzazioni, di entità, di sodalizi senza grande distinzione per quella che fosse, prima, la loro natura. In questo contesto non mancano di esservi cimiteri particolari riferibili, per l'appunto ad II.PP.AA.BB., divenute enti di diritto pubblico con la già citata L. 17 luglio 1890, n. 6972, ma anche cimiteri particolari riferibili a soggetti che, per varie motivazioni, si sono, in qualche modo sottratti a tale legge, e hanno conservato, quando l'avevano, natura giuridica di soggetti di diritto privato.

Non solo, ma non mancano, sempre sulla base di considerazioni, talora anche di mero fatto o di origine consuetudinaria, che oggi potremmo qualificare come applicazione, *ante litteram*, del principio di sussidiarietà, cimiteri particolari nella titolarità di aggregazioni e sodalizi sorti informalmente, come è il caso di alcune specie di "comitati" (per utilizzare, seppure impropriamente, una terminologia moderna o, quanto meno, presente nel c. c.) anche "spontanei", spesso anche sorti "all'ombra del campanile" cioè con riferimento all'ambiente ecclesiastico, magari senza neppure assumere mai la natura di enti ecclesiastici (o di c.d. associazioni di fedeli), a prescindere da ogni riconoscimento (anche dal punto di vista canonico). Non mancano casi di tali situazioni, in larga parte assimilabili alle situazioni già considerate con riferimento alle frazioni, dove questi sodalizi (anche qui le denominazioni solo le più varie) avevano riferimento-territoriale – ad una qualche parrocchia, spesso intesa più come territorio che non come entità ecclesiale, a volte anche con la previsione, negli atti di fondazione (sempre che vi fossero atti scritti e/o in qualche modo formalizzati di fondazione) si prevedevano comitati di gestione, talora anche presieduti, di diritto, dal parroco *pro tempore*, e dove il riferimento alla parrocchia ed ai parrocchiani aveva senso o territoriale o di una comunità in qualche modo distinta a livello sub-comunale.

Le Confraternite nel Meridione

Un discorso a parte meriterebbero le Confraternite (e denominazioni consimili) che sono presenti nel Mezzogiorno, dato che la loro origine risale alle legisla-

vicino l'"operazione" più recentemente avvenuta con la L. 15 marzo 1997, n. 59 e il conseguente D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

zione del Regno di Napoli (L. 13 marzo 1817)⁽¹⁶⁾, sia successive a tale legislazione, sia antecedenti (in relazione al Concordato tra il Regno di Napoli e la Chiesa del 1741), in cui la funzione cimiteriale, di massima attribuita ai comuni, poteva anche essere assolta da altri soggetti in qualche modo collegabili alla Chiesa (modernamente, si direbbe: enti ecclesiastici), tanto che, attualmente, questi soggetti sono, generalmente, sottoposti alla vigilanza degli organi ecclesiastici (in molti casi, hanno assunto, nel tempo del tutto la natura di enti ecclesiastici, anche quando non abbiano ottenuto sempre il riconoscimento agli effetti civili). In altre parole, si avevano cimiteri particolari in quanto impiantati ed esercitati da soggetti aventi questa natura, che per molto tempo hanno assolto, a volte in via esclusiva, la funzione cimiteriale in sede locale (in particolare, nelle situazioni in cui l'adesione a tali sodalizi fosse generalizzata o – ma ciò presenta fattori di criticità giuridica – ammessa *post mortem* ...). In queste situazioni, può esservi, dal punto di vista fattuale, la presenza di cimiteri particolari, riferibili a tali Confraternite (o comunque denominate), spesso costituenti il nucleo storico di fondazione di cimiteri attuali, con la situazione che talora il cimitero “comunale” si è venuto a determinare in aderenza ai cimiteri particolari precedentemente impiantati, quasi come ampliamento (ma solo dal punto di vista topografico) andando a circumcludere, con altra frequenza, cimiteri particolari precedenti. In tali casi, spesso non si riesce a discernere tra i cimiteri particolari e gli istituti riferibili alle concessioni di aree cimiteriali ad enti, salvo non ricorrere a pesanti, a volte anche penose, ricerche d'archivio (che non sempre danno grandi esiti) al fine di individuare le origini.

I cimiteri di nazionalità

Fattore caratterizzante di un cimitero particolare potrebbe essere anche, e vi sono esempi in questo senso, quello della nazionalità, laddove comunità di persone appartenenti ad una data nazionale, quando presenti in

termini sufficientemente numerosi, abbiano provveduto a costruire cimiteri riservati agli appartenenti a tali comunità, provvedendo a sostenere le spese di costruzione e, quindi di funzionamento, riservandone l'accoglimento ai connazionali.

Esempi, tipici, quanto meno nella denominazione i “Cimiteri degli Inglesi”, originariamente destinati ad accogliere sudditi britannici defunti, anche se, a volte, divenuti – nel tempo – cimiteri che accoglievano persone di religione cristiana protestante anche se sprovvisti della cittadinanza britannica, in termini sussidiari rispetto alla difficoltà di accoglimento nei cimiteri ... cattolici, carattere che per molto tempo ha contraddistinto, sia nei fatti che nella terminologia⁽¹⁷⁾, i cimiteri comunali, anche se volti – istituzionalmente – alla generalità dei defunti nel comune a prescindere dalla caratteristiche, convinzioni, appartenenze personali.

I cimiteri di comunità su base religiosa

Abbastanza simili, distinguendosi probabilmente solo per l'elemento di aggregazione e caratterizzazione possono essere i cimiteri particolari destinati a particolari culti od appartenenze di ordine religioso, come nel caso di molti cimiteri ebraici, oppure di talune confessioni cristiane protestanti per gli armeni, per comunità cristiane ortodosse, nelle loro articolazioni a volte anche “nazionali” (per la concezione c.d. autocefala spesso presente in questi ambienti) che si possono registrare presenti nelle realtà laddove vi fossero, al momento della costruzione del cimitero comunità di riferimento relativamente consistenti o comunque sufficientemente consistenti non solo per esprimere un bisogno cimiteriale, ma anche per sostenerne gli oneri della costruzione (acquisto del terreno, costruzione della recinzione, costruzione della strada di accesso, altre eventuali strutture a servizio del cimitero e quanto altro necessario o ritenuto sostenibile dalla comunità locale di riferimento per il cimitero particolare), tendenzialmente con la prospettiva di durata, tipica del cimitero.

(SEGUE NEL PROSSIMO NUMERO)

⁽¹⁶⁾ La quale non si applicava “alle province di là del faro”, cioè alla Sicilia, che, anche allora, aveva una propria quale autonomia.

⁽¹⁷⁾ Ancora oggi sono presenti espressioni o denominazione del genere. “cimitero cattolico urbano”.